



Bruxelles, 14.4.2023
COM(2023) 230 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la
Repubblica di Corea e con Singapore**

{SWD(2023) 85 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La digitalizzazione dell'economia modifica la dimensione, la portata e la velocità del commercio internazionale. Consente alle imprese di raggiungere un maggior numero di clienti in tutto il mondo e vendere loro beni e servizi, e di migliorare notevolmente la scelta dei consumatori. Consente inoltre alle imprese di utilizzare strumenti digitali nuovi e innovativi per superare gli ostacoli alla crescita. Soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) beneficiano di queste opportunità e possono integrarsi meglio nelle catene globali del valore.

Gli scambi di beni e servizi realizzati per via elettronica ("commercio digitale"¹) acquisiscono un'importanza sempre più ampia su scala mondiale. Il commercio digitale comprende sia la fornitura fisica di beni e servizi il cui acquisto avviene digitalmente (come l'acquisto di un libro attraverso una piattaforma Internet), sia la fornitura digitale di beni e servizi (quali software, libri elettronici o flussi di dati) e riguarda sia le operazioni tra imprese che quelle tra imprese e consumatori. Secondo le stime, nel 2019 il valore globale del commercio elettronico ha raggiunto 22 000 miliardi di EUR, il 4 % in più rispetto al 2018, pari a circa il 30 % del prodotto interno lordo (PIL) mondiale².

Le norme commerciali internazionali vigenti non tengono sempre conto della natura specifica del commercio digitale; questo è fonte d'incertezza per le imprese in merito alle norme che incideranno sulle loro attività e sui loro investimenti nei paesi terzi e per i clienti in merito alle norme che si applicheranno alle loro operazioni. Sempre più norme nazionali disciplinano l'economia digitale e possono creare ostacoli ingiustificati al commercio digitale. Per migliorare la certezza del diritto per le imprese e agevolare il commercio digitale, i paesi di tutto il mondo hanno cercato di stabilire norme in materia di commercio digitale. Nel 2019 i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno avviato negoziati plurilaterali sul commercio elettronico³. Negli ultimi anni è stato inoltre elaborato un numero crescente di accordi regionali e bilaterali sul commercio digitale⁴. L'UE, pur non avendo finora avviato negoziati settoriali bilaterali relativi ad accordi sul commercio digitale, ha concluso accordi di libero scambio che comprendono norme globali sul commercio digitale con il Regno Unito, il Cile e la Nuova Zelanda⁵.

¹ A livello internazionale il termine è spesso utilizzato in modo intercambiabile con il termine "commercio elettronico".

² Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), *Estimates of global e-commerce 2019 and preliminary assessment of Covid-19 Impact on online retail 2020*, maggio 2021, www.unctad.org - 26 700 miliardi di USD con un tasso di cambio medio USD/EUR pari a 1,2093 nel 2019.

³ Dichiarazione comune sul commercio elettronico del 25 gennaio 2019, [WT/L/1056](http://www.wto.org).

⁴ Nel giugno 2020 Singapore, Cile e Nuova Zelanda hanno firmato un accordo di partenariato per l'economia digitale (DEPA) con il Cile e la Nuova Zelanda. La Corea ha chiesto di partecipare al DEPA nel settembre 2021, la Cina nell'ottobre 2021 e il Canada nel maggio 2022. Cfr. ad esempio anche l'accordo sull'economia digitale Singapore-Australia (entrato in vigore nel dicembre 2020), l'accordo sull'economia digitale Singapore-Regno Unito (entrato in vigore nel giugno 2022) e l'accordo di partenariato digitale Singapore-Corea (firmato il 21 novembre 2022).

⁵ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag.10); Commissione europea, UE-Cile: testo dell'accordo, <https://policy.trade.ec.europa.eu>, Commissione europea, UE-Nuova-Zelanda: testo dell'accordo, <https://policy.trade.ec.europa.eu/>

Nella strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica del settembre 2021, la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno annunciato l'intenzione di formalizzare i partenariati digitali con alcuni dei principali partner dell'UE nella regione, in particolare Singapore e la Repubblica di Corea. L'UE ha avviato un partenariato digitale con la Repubblica di Corea il 28 novembre 2022 e con Singapore il 1° febbraio 2023. Questi partenariati hanno un importante aspetto commerciale e includono i principi per il commercio digitale come risultato fondamentale. Sebbene di natura non vincolante, i principi per il commercio digitale hanno un notevole valore politico, in quanto rispecchiano un'intesa comune sulle questioni più rilevanti in materia di commercio digitale. L'UE ha firmato i principi per il commercio digitale con la Repubblica di Corea il 30 novembre 2022 e con Singapore il 31 gennaio 2023. La firma dei principi per il commercio digitale dimostra un elevato livello di convergenza di entrambi i paesi con l'approccio dell'UE al commercio digitale.

Le relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e la Repubblica di Corea e Singapore sono già state liberalizzate e rafforzate dagli accordi di libero scambio (ALS) conclusi tra l'UE e la Repubblica di Corea nel 2011 e tra l'UE e Singapore nel 2019⁶. Sebbene si tratti di ALS globali che prevedono impegni sostanziali per gli scambi di beni e servizi tra le parti, essi non prevedono norme esaustive sul commercio digitale, in quanto l'UE non le ha proposte ai suoi partner negoziali in sede di negoziazione di tali ALS. Da allora l'UE ha elaborato ulteriori norme sul commercio digitale che si applicano alle sue relazioni bilaterali con diversi partner commerciali, tra cui Regno Unito, Cile e Nuova Zelanda.

Tra l'UE e la Repubblica di Corea, così come tra l'UE e Singapore, esistono partenariati di grande importanza nella regione indo-pacifica. Inoltre l'accordo quadro del 2010 tra l'UE e la Repubblica di Corea, che istituisce un partenariato strategico, fornisce una base per una cooperazione economica e politica rafforzata⁷. Le relazioni economiche tra l'UE e la Repubblica di Corea, e tra l'UE e Singapore, sono profonde e dinamiche. Sulla base dell'ALS e dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e Singapore, Singapore è diventata il principale partner commerciale e di investimento dell'UE nel Sud-est asiatico. Nel 2021 si è classificata undicesima al mondo per prodotto interno lordo (PIL) pro capite e occupa il sesto posto in termini di adozione delle TIC e competenze digitali nella relazione sulla competitività globale del Forum economico mondiale (FEM) del 2020⁸. Nel 2020 gli scambi annuali di beni e servizi tra l'UE e Singapore sono stati valutati a oltre 90 miliardi di EUR. Singapore è una delle economie più aperte e digitalizzate al mondo. Anche la Corea del Sud è un partner fondamentale per l'UE nella regione indo-pacifica. La sua economia ha registrato una rapida crescita a partire dagli anni '60, diventando la decima più grande al mondo nel 2021 in termini di PIL. Si è collocata al primo posto nella relazione sulla competitività globale del FEM del 2020 in termini di adozione delle TIC e decima in termini di competenze digitali⁹. Nel 2020 gli scambi annuali di beni e servizi tra l'UE e la Repubblica di Corea sono stati valutati a oltre 120 miliardi di EUR. Negoziare norme sul commercio digitale con Singapore e con la Repubblica di Corea presenta un grande potenziale per creare nuove opportunità per le imprese e i consumatori dell'UE. Faciliterà l'attività delle imprese dell'UE

⁶ Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1); accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 3).

⁷ Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 20 del 13.1.2013, pag. 2).

⁸ Forum economico mondiale (FEM), *The Global Competitiveness Report*, 2020, www.weforum.org.

⁹ Ibidem.

in tali paesi, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese, e rafforzerà la fiducia dei consumatori dell'UE nell'ambiente online.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'iniziativa è fondata sul trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali".

Si basa inoltre sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica del settembre 2021, in cui si riconosce che la regione è all'avanguardia nell'economia digitale e si propone di istituire partenariati digitali con la Repubblica di Corea, Singapore e il Giappone¹⁰.

L'iniziativa è coerente con il riesame della politica commerciale della Commissione del febbraio 2021, in cui si annuncia l'intenzione di intensificare l'impegno bilaterale, di esplorare quadri più solidi per la cooperazione sulle questioni digitali attinenti al commercio con partner che condividono gli stessi principi e di approfondire il dialogo normativo con tali partner¹¹.

È coerente con gli ALS che hanno già rafforzato e liberalizzato le relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea e tra l'Unione europea e Singapore, ma che non prevedono norme esaustive sul commercio digitale.

La proposta è coerente con i partenariati digitali e i principi per il commercio digitale sottoscritti con la Repubblica di Corea e con Singapore, sui quali è fondata e che dimostrano un elevato livello di convergenza tra gli approcci al commercio digitale dell'UE e di questi paesi. L'iniziativa non limita la cooperazione in corso o futura tra l'UE e questi paesi nel contesto dei partenariati digitali.

Essa tiene conto dei progressi compiuti finora nei negoziati sul commercio elettronico in corso tra i membri dell'OMC.

Nei suoi negoziati di libero scambio l'UE propone sistematicamente discipline normative ambiziose in materia di commercio digitale. Le direttive di negoziato proposte seguono lo stesso approccio seguito dall'UE nei negoziati sugli ALS tra cui, da ultimo, con il Regno Unito nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, con il Cile nell'accordo quadro avanzato UE-Cile e con la Nuova Zelanda per l'ALS UE-Nuova Zelanda.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Le disposizioni proposte dalle direttive di negoziato si basano sulla legislazione dell'UE in materia di mercato interno nel settore del commercio digitale e sono pienamente in linea con quest'ultima. Le direttive di negoziato proposte confermano inoltre che tutte le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE e preservare il margine di manovra politico necessario per attuare la strategia digitale dell'UE.

Le direttive di negoziato proposte sono coerenti con la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali firmata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il

¹⁰ JOIN(2021) 24 final del 16.9.2021.

¹¹ COM(2021) 66 final del 18.2.2021.

15 dicembre 2022, che l'UE intende promuovere nelle sue relazioni commerciali internazionali¹².

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE prevede che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

• Proporzionalità

La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici in questione.

• Scelta dell'atto giuridico

Una raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati è in linea con l'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, che dispone che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Le consultazioni dei portatori di interessi riguardanti il commercio digitale in relazione alla Repubblica di Corea e a Singapore si sono svolte nel contesto della preparazione e della negoziazione dei partenariati digitali e dei principi per il commercio digitale.

Un'ulteriore consultazione pubblica sulla presente iniziativa non è stata necessaria, in quanto i principi fondamentali alla base dei negoziati proposti sono già contenuti nei principi per il commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore e riproducono discipline che l'UE ha già incluso nei suoi ALS in vigore con il Regno Unito, il Cile e la Nuova Zelanda e persegue anche nei negoziati sul commercio elettronico in seno all'OMC. Altri elementi sostanziali che possono emergere durante i negoziati non sono noti in anticipo.

La Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel contesto del dialogo con la società civile¹³.

¹² Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale 2023/C 23/01 (GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1)

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto in quanto è particolarmente difficile misurare l'impatto economico dell'iniziativa rispetto alla situazione esistente, dato che le norme sul commercio digitale previste agevoleranno le relazioni commerciali bilaterali che sono già state liberalizzate e rafforzate dagli ALS in vigore con la Repubblica di Corea e con Singapore. Tali ALS contengono già disposizioni esaustive sull'accesso al mercato per gli scambi sia di beni che di servizi e l'iniziativa avrà pertanto un impatto principalmente in termini di maggiore certezza giuridica per gli operatori del commercio digitale nei settori liberalizzati. Inoltre le possibilità di scelta per l'UE sono poche, in quanto le discipline di cui si prevede la negoziazione sono molto simili a quelle già incluse negli ALS conclusi tra l'UE e il Regno Unito, tra l'UE e il Cile e tra l'UE e la Nuova Zelanda, nonché a quelle perseguite dall'UE nei negoziati plurilaterali sul commercio digitale in seno all'OMC. Non è possibile individuare e valutare ex ante eventuali ulteriori proposte sostanziali presentate dalle altre parti. L'iniziativa è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che descrive il contesto in cui si svolgeranno i negoziati, sottolineando la crescente importanza del commercio digitale e gli sforzi compiuti dai paesi di tutto il mondo per elaborare norme internazionali in questo settore. Presenta inoltre i diversi approcci alle norme sul commercio digitale adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica di Corea e da Singapore.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 sulla protezione dei dati di carattere personale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

I negoziati dovrebbero concludersi nel 2024.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le disposizioni mirano a raccomandare l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e a nominare il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore.

¹³ Commissione europea, Incontri con la società civile sul commercio dell'UE, <http://trade.ec.europa.eu/>

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per le discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni economiche tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, e tra l'Unione europea e Singapore, sono profonde e dinamiche. La Repubblica di Corea e Singapore sono stretti partner strategici dell'Unione europea nella regione indo-pacifica e importanti partner commerciali dell'Unione europea in Asia. L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea è in vigore dal 2011 e l'accordo di libero scambio con Singapore dal 2019. Tali accordi di libero scambio prevedono impegni sostanziali per gli scambi di beni e servizi tra le parti, ma non contengono norme esaustive sul commercio digitale.
- (2) In linea con la strategia dell'Unione europea per la regione indo-pacifica del settembre 2021, l'Unione europea ha cercato di approfondire la cooperazione con la Repubblica di Corea e con Singapore in materia di commercio digitale. L'Unione europea e la Repubblica di Corea hanno concluso un partenariato digitale il 28 novembre 2022 e in tale contesto hanno concordato principi non vincolanti per il commercio digitale il 30 novembre 2022. L'Unione europea e Singapore hanno concluso un partenariato digitale il 1° febbraio 2023 e hanno concordato principi non vincolanti per il commercio digitale il 31 gennaio 2023.
- (3) I principi per il commercio digitale concordati con la Repubblica di Corea e con Singapore dimostrano un elevato livello di convergenza con l'approccio dell'Unione europea al commercio digitale.
- (4) L'Unione europea ha concordato norme sul commercio digitale in diversi negoziati bilaterali su accordi di libero scambio con paesi terzi. L'Unione europea partecipa inoltre a una serie di negoziati nell'ambito dei quali sono in via di elaborazione norme sul commercio digitale, i negoziati in corso sul commercio elettronico nell'ambito dell'OMC. È pertanto opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati su discipline vincolanti del commercio digitale che siano coerenti con tali accordi e perseguano gli stessi obiettivi che l'Unione europea intende conseguire nei negoziati in corso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore.

Articolo 2

Le direttive di negoziato impartite alla Commissione per la negoziazione delle discipline del commercio digitale con la Repubblica di Corea e con Singapore figurano nell'addendum della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [il nome del comitato speciale sarà inserito dal Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*